

Allegato A

Condizioni generali di trasporto Trenord

All'art. 102, paragrafo 5

“È ammesso il rimborso dell'abbonamento trimestrale e annuale in misura pari al 100% della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo dovuto per uno o più abbonamenti mensili corrispondenti al periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mesi come mese intero. Il rimborso sarà calcolato dalla data di consegna” sono aggiunte infine le seguenti parole: **“dell’abbonamento in originale secondo quanto previsto dal paragrafo 4).”**

CAPITOLO 20.

Alla rubrica del capitolo 20 è aggiunta la seguente parola **“RIMBORSO ED”** prima delle parole “INDENNITÀ DA RITARDO PREVISTE DAL REGOLAMENTO CE N. 1371/2007”

All'art. 110

Al titolo è aggiunta la seguente parola **“RIMBORSO”** prima delle parole “ED ITINERARI ALTERNATIVI”

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n.1371/2007, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo del treno alla destinazione finale prevista dal Contratto di Trasporto sia superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra:

- ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile (il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per l'indennità art. 111);
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;

E' altresì aggiunta infine la seguente terza opzione:

- **“proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale in una data successiva, a discrezione del passeggero.”**